



COMUNE DI VALGUARNERA

REGOLAMENTO PER IL “*SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE - TAGESMUTTER - MADRI DI GIORNO*”

REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N 72 DEL 29-09-2021

Art.1 – Principi Generali

Il servizio di “nido familiare – “Tagesmutter - Madri di giorno”, è finalizzato a :

- Riconoscere il diritto degli appartenenti alla prima infanzia ad un equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo, valorizzando la centralità della famiglia, facilitando la conciliazione delle scelte professionali di entrambi i genitori ed un’equa ripartizione delle responsabilità genitoriali tra uomini e donne in un quadro di pari opportunità.
- Garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- Consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo appositamente formato;
- Fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato.

Art. 2 – Promozione del servizio

Secondo l’articolo 11 della normativa regionale, in materia di tutela e valorizzazione della famiglia, approvato con legge regionale n.10 del 31/07/2003 il Comune di Valguarnera promuove il *servizio di “nido familiare – “Tagesmutter - Madri di giorno”*.

Art. 3 Definizione Tagesmutter-Madri di giorno

Per “madre di giorno” s’intende un soggetto, così come esplicitato dalla legge regionale 10/2003, in possesso di un’esperienza abilitante, conseguita attraverso la personale esperienza della maternità e/o attraverso apposite esperienze formative, che durante il giorno assista e contribuisca ad educare, fornendo le cure materne e familiari nel proprio domicilio e in un altro ambiente adeguato, uno o più minori appartenenti ad altri nuclei familiari in età da asilo nido. Per poter svolgere il servizio, la “ madre di giorno “ deve operare in collaborazione con enti del privato sociale facenti parte di una delle Associazioni iscritte nel Registro Regionale di Solidarietà Familiare ad esclusione di quelle costituite ai sensi della L.R. n. 22/1994.

Art.4 – Madri di giorno / Requisiti

Le “Tagesmutter - Madri di giorno” devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Dimostrare di possedere a qualsiasi titolo un immobile abitativo a civile abitazione secondo le norme di legge situato nell’ambito urbano della città di Valguarnera che riporti le caratteristiche strutturali al successivo art.5
2. Dichiarazione di appartenenza ad un’ Associazione di Solidarietà Familiare iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di cui all’art. 16 Legge Regionale 10/2003.
3. Essere in possesso almeno di una licenza media inferiore.
4. Aver frequentato un corso formativo presso un Ente qualificato e aver conseguito il relativo attestato abilitante rilasciato da un Ente di formazione abilitato.
5. Presentare all’ Amministrazione Comunale un progetto educativo ed organizzativo.
6. Presentare il piano tariffario applicabili all’utenza.

Art.5 – Requisiti abitazione

Il servizio di nido familiare “Tagesmutter - Madri di giorno” si realizza, di norma, presso il domicilio dell’operatore educativo.

L’operatore educativo di nido familiare “Tagesmutter - Madri di giorno” può altresì svolgere la propria attività presso altra abitazione adeguata ad offrire cure familiari, purchè dedicata esclusivamente al servizio.

L’abitazione in cui si svolge il servizio deve essere dotata, almeno, di un locale cucina – soggiorno, di servizi igienici e di due stanze di cui adibita ad uso esclusivo dei bambini quando presenti. Qualora l’abitazione sia destinata unicamente al servizio è sufficiente una stanza al posto delle due sopra individuate. Se nell’abitazione operano due operatori educativi presenti contemporaneamente, come consentito dagli articoli, la struttura deve essere dotata di un locale cucina- soggiorno, di servizi igienici e di almeno due stanze destinate esclusivamente al servizio.

L’abitazione può essere di proprietà, in affitto o comodato d’uso. All’interno dell’abitazione deve essere individuabile lo spazio per il pranzo, per il sonno, per il gioco e le diverse attività e deve inoltre essere messo a disposizione di ciascun bambino uno spazio per la custodia degli effetti personali, preferibilmente collocato nel locale dove abitualmente avviene l’accoglienza.

L’arredo, i giochi ed il materiale educativo/didattico devono avere caratteristiche tali da tutelare e promuovere la salute ed il benessere dei bambini e deve essere scelto

Il bagno, attrezzato con vasca/doccia, fasciatoio, vaso, riduttore a ciambella, vasini in numero adeguato ai bambini presenti e lavabo, dovrà essere dotato di ogni accorgimento, senza l’obbligo di apportare modifiche strutturali, per consentirne l’uso da parte dei bambini e per evitare situazioni di pericolo.

I locali devono essere areati ed illuminati direttamente dall’esterno e muniti di certificato di abitabilità.

La struttura dovrà essere dotata di impianti di riscaldamento con produzione separata e continua di acqua calda.

L’abitazione deve essere lontano da fonte di inquinamento, facilmente accessibile agli utenti e non posta in un seminterrato.

Art.6 – Capacità recettiva

La struttura che ospita il servizio madri di giorno può ospitare al massimo sei bambini compresi i figli della famiglia che ospita di età compresa tra i tre mesi e i sedici anni. Qualora tutti i bambini accolti siano sotto i nove mesi l’operatore educativo del servizio “Tagesmutter - Madri di giorno” non può accudire più di tre bambini contemporaneamente.

In presenza di bambini disabili o che si trovano in situazione di particolare svantaggio socio-culturale il gruppo di lavoro, in relazione alla gravità del caso, indica il rapporto numerico operatore educativo/bambini adeguato a garantire il necessario supporto al bambino.

In caso di malattia o di assenza dell'operatore educativo di nido familiare i bambini iscritti al servizio sono assegnati temporaneamente ad altro nido familiare, il cui operatore educativo risulti collegato allo stesso Ente e conosciuto dai bambini e dalle loro famiglie.

Per assenze inferiori ad una settimana, limitatamente al tempo strettamente necessario, l'operatore educativo di nido familiare sostituito può accogliere un massimo di sette bambini presenti contemporaneamente.

Art. 7 - Obblighi e requisiti delle Associazioni di solidarietà familiare accreditate all'albo comunale

Le Associazioni di Solidarietà familiare accreditate all'Albo Regionale, debbono verificare che le madri di giorno abbiano la necessaria preparazione posseduta, mediante il conseguimento di un attestato abilitante, rilasciato da un Ente formativo abilitato così come richiamato dall'art. 4 e fornire loro:

- La necessaria preparazione o integrare quella già posseduta.
- Assisterle sul piano amministrativo e tecnico.
- Fornire le necessarie consulenze in campo psicopedagogico.
- Assumere gli oneri derivanti dalle coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi.
- Provvedere alla fornitura dei beni strumentali o di consumo necessari allo svolgimento del servizio.
- Mantenere le informazioni con il Comune e con le famiglie che fruiscono del servizio.
- Depositare, annualmente il piano tariffario in vigore e comunicare tempestivamente al Servizio Comunale competente eventuali variazioni rispetto alle condizioni riportate nel nulla osta.
- Garantire il supporto tecnico e pedagogico alla singola "Tagesmutter - Madri di giorno" per l'elaborazione del progetto educativo del servizio, anche attraverso colloqui individuali da realizzare prima dell'attivazione del servizio e successivamente ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.
- Effettuare verifiche periodiche delle modalità gestionali utilizzate nello svolgimento del servizio e delle condizioni di igiene e sicurezza delle abitazioni delle "Tagesmutter - Madri di giorno".
- Svolgere colloqui con i genitori utenti sia per riferire l'andamento del servizio che monitorare il grado di soddisfazione degli utenti, anche mediante somministrazione periodica di questionari di custode satisfaction.
- Favorire iniziative per la socializzazione ed il confronto fra i diversi soggetti ed utenti del servizio creando una rete a sostegno delle famiglie con incontri su specifiche tematiche educative a supporto della genitorialità.
- Garantire una struttura di supporto e di riferimento al servizio "Tagesmutter - Madri di giorno".
- Presentare relazioni trimestrali sull'andamento del servizio da consegnare al Comune, contenenti sia dati relativi all'utenza che modalità con cui l'Ente gestore ha realizzato i controlli e programmato le attività ed il risultato delle stesse.

Art. 8 - Accredimento

Il Responsabile del *Settore Affari generali e Servizi sociali*, entro il 31 Marzo di ogni anno, procederà alla pubblicazione di un bando per l'accreditamento degli Enti di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Art. 9 – Coordinamento del servizio.

Gli Enti, accreditati e convenzionati, di cui all'art.3, devono garantire la presenza di almeno un coordinatore in possesso di uno dei seguenti titoli:

- Laurea in ambito psico-pedagogico.
- Diploma di Scuola Secondaria Superiore e/o qualifica professionale attinente con esperienza in gestione e organizzazione di strutture per l'infanzia.

Art. 10 – Compiti del Coordinatore

La figura occupa una posizione rilevante, svolge le funzioni di controllo, e di coordinamento, garantendo ai genitori utenti e all'Amministrazione Comunale il rispetto delle indicazioni operative emanate per il mantenimento dei necessari livelli di professionalità e di qualità.

In particolare cura i colloqui con l'utenza rilevando bisogni e aspettative.

Il coordinatore è responsabile delle verifiche igieniche e di sicurezza dei domicili, che avranno cadenza trimestrale, alle quali potrà partecipare un funzionario dell'Ente pubblico.

Il coordinatore verifica, altresì, la documentazione relativa alle aspiranti "madri di giorno" e la documentazione di gestione di servizio.

Art. 11 – Apertura

Apertura minima annuale almeno dieci mesi.

Giornaliera minima 6 ore continuative.

Fornitura pasti dal lunedì al venerdì ad esclusione dei giorni festivi e con facoltà di effettuare il servizio anche il sabato.

Art. 12 – Marchio "Nido in Famiglia"

I nidi in famiglia, afferenti alle Associazioni accreditati all'Albo Comunale di cui all'art.7 possono esporre il marchio "Nido in Famiglia" accreditato presso l'Amministrazione Comunale di Valguarnera.

Art. 13 – Attività dell'Amministrazione Comunale

L'accreditamento all'Albo Comunale di cui all'art.7 non comporta obbligo per l'Amministrazione Comunale di Convenzionamento di nidi familiari "Tagesmutter - Madri di giorno" né l'erogazione di contributi e/o voucher.

L'amministrazione Comunale si impegna a promuovere l'attività dei nidi accreditati all'Albo Comunale attraverso l'inserimento nei progetti formativi che realizzerà alla pari dei nidi comunali e attraverso una campagna di informazione.

L'amministrazione Comunale vigilerà e controllerà sui servizi offerti dalle "Tagesmutter - Madri di giorno" accreditate, in stretta collaborazione con le altre istituzioni competenti. Le finalità di tali attività sono sostanzialmente dirette all'accertamento della rispondenza dei servizi ai requisiti organizzativi funzionali e strutturali e alla verifica periodica della permanenza dei requisiti indispensabili al funzionamento.

Art. 14 - Norma transitoria

In fase di prima applicazione il bando per l'accreditamento di cui agli art. 7 e 8 verrà pubblicato entro trenta giorni dall'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.